

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INDAGINE CONOSCITIVA
SUL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2002

Presidenza del vice presidente COSTA

I N D I C E

Audizione dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 11	* CAVAZZA	Pag. 3, 8, 10
BONAVITA (DS-U)	8		
BRUNALE (DS-U)	6		
* CASTELLANI (Mar-DL-U)	7		
* EUFEMI (UDC: CCD-CDU-DE)	7		
SALERNO (AN)	10		

Audizione dell'Assotrattenimento

PRESIDENTE	Pag. 11, 19	FERRARA	Pag. 16
BRUNALE (DS-U)	14, 18	NEGRO	11, 16, 19
EUFEMI (UDC: CCD-CDU-DE)	14	* PARISI	18
SALERNO (AN)	15		

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Massimo Cavazza, presidente dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento ed il signor Gennaro Parlati consulente della medesima Associazione; nonché il ragioniere Mario Negro e il signor Arturo Parisi, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Assotrattenimento, l'avvocato Giovanni Ferrara e il ragioniere Sergio Piermattei, segretario nazionale Clacs-Cisl.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il signor Cavazza, presidente, e il signor Parlati, che, in rappresentanza dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento (ACMI), hanno accettato l'invito a partecipare all'audizione odierna.

Ricordo che la 6^a Commissione permanente ha iniziato questo ciclo di audizioni al fine di comprendere meglio eventuali correttivi da introdurre per garantire un miglior funzionamento del settore dei giochi e delle scommesse.

Invito il presidente dell'ACMI ad illustrare brevemente la situazione relativa all'associazione di cui è a capo.

CAVAZZA. Onorevole Presidente, illustri senatori, innanzitutto, vi ringrazio per averci offerto l'opportunità di contribuire ai lavori della Commissione e all'indagine conoscitiva in corso, ma soprattutto per averci dato la possibilità di esprimere le nostre idee (non capita spesso, purtroppo, di poter manifestare la nostra opinione senza fraintendimenti di sorta).

Proprio a partire dalla necessità di far ascoltare la voce della parte imprenditoriale del settore, un anno fa è nata la nostra Associazione, il cui intento, come dicevo poc'anzi, è di tutelare la promozione della qualità e l'immagine di una categoria troppo spesso bistrattata da mezzi d'informazione poco informati e, in taluni casi, poco attenti.

Dopo circa dodici mesi di vita la nostra Associazione rappresenta, fra imprese produttrici e distributrici, il 70 per cento del mercato nazionale. Molto sino ad oggi è stato fatto: convegni, dibattiti, studi, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con l'API alla quale siamo associati e alla quale va il nostro ringraziamento per il supporto sin qui offertoci.

L'impegno maggiore però, del sottoscritto e dell'intero consiglio direttivo, è stato concentrato sullo studio di una proposta di modifica della legge che attualmente regola il nostro settore, studio che ha reso necessario valutare anche la validità delle norme, previste in materia, negli altri Paesi della Comunità europea. Detta proposta, il cui testo è stato già messo a disposizione della Commissione, basa il proprio fondamento su quattro punti cardine, per ognuno dei quali sono state studiate, con la collaborazione di esperti esterni, possibili soluzioni.

Esaminiamo, in sintesi, i quattro punti presi in esame.

Per quanto riguarda la tutela del consumatore, proponiamo un insieme di parametri in grado di determinare un costo di partecipazione al gioco equo per l'utente: costo massimo partita, vincita massima consentita, durata minima partita e percentuale di vincita minima. Proponiamo, inoltre, garanzie certe di non modificabilità dei parametri proposti.

Per quanto concerne la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza, la chiara suddivisione delle diverse tipologie di giochi consentirebbe agli organi preposti di concentrare i propri sforzi sulle macchine che realmente necessitano di un controllo; la semplice identificabilità degli apparecchi conformi, così come da noi proposta, renderebbe facilmente individuabili, alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli, gli apparecchi illegali; il rilascio, inoltre, di autorizzazioni e licenze consentirebbe di limitare in maniera notevole l'infiltrazione malavitosa nel settore.

Relativamente alla tutela degli operatori, l'insieme dei parametri di controllo da noi previsti nella proposta garantirebbe a tutti gli operatori di lavorare in un settore autoregolamentato. L'omologazione, così come l'emissione di autorizzazioni e licenze, è un passaggio fondamentale per professionalizzare il settore e per avviare quel circolo virtuoso che potrebbe consentire, in poco tempo, di eliminare qualsiasi elemento o fonte di disturbo.

Per quanto riguarda la regolamentazione del prelievo fiscale, riteniamo che sia indispensabile chiarire in maniera inequivocabile l'importo e le modalità di pagamento di una tassa, in modo da consentire a tutti gli operatori di contribuire in maniera adeguata alle entrate dello Stato. Vista la competenza della Commissione che ci ospita su questo tema, ritengo sia opportuno approfondire maggiormente la questione.

Le possibili soluzioni in tema di prelievo fiscale possono essere a nostro avviso di due tipi. La prima prevede una tassa di utilizzo a *forfait*, pagabile in due rate. È una soluzione che, oltre ad allinearsi alle direttive di altri Paesi della Comunità, sarebbe immediatamente applicabile. La seconda, più articolata ma molto interessante, prevede il controllo del volume di gioco delle macchine, attraverso la gettoniera elettronica. In sin-

tesi si tratterebbe di utilizzare delle nuove gettoniere dotate di un componente elettronico non cancellabile che totalizzi le monete entrate.

Questa soluzione permetterebbe l'applicazione di una possibile aliquota sul volume di gioco. Il controllo potrebbe avvenire attraverso l'utilizzazione di «rilevatori fiscali di dati» omologati. Tale soluzione, che prevede un intervento esclusivamente sulle gettoniere, è stata valutata positivamente dal 90 per cento dei costruttori ed importatori di gettoniere elettroniche, presenti sul territorio nazionale.

Nel documento a disposizione della Commissione troverete il risultato dei lavori della commissione da noi nominata su questo tema, che ha visto impegnati i massimi esperti delle aziende più rappresentative del settore.

Non abbiamo la presunzione di pensare che quanto sottopostovi rappresenti la soluzione dei problemi, ma abbiamo l'esigenza ed il dovere di convincervi della necessità di prendere al più presto delle decisioni. Tale necessità è determinata dalla grave situazione nella quale versa il nostro settore che, a causa di incontrollabili campagne stampa, provocate per lo più dalla gestione fraudolenta delle macchine da parte di poche persone senza scrupoli, non ci consente nella maniera più assoluta la più elementare programmazione dell'attività produttiva. Riteniamo non sia giusto che, a fronte di una minima componente criminale, peraltro fisiologica in un settore che – compreso l'indotto – occupa circa 80.000 operatori, debbano pagare imprenditori e lavoratori onesti, disposti ad una seria autoregolamentazione pur di ripristinare la normalità e la legalità. Abbiamo bisogno di certezze e di regole sia per noi che, soprattutto, per i nostri dipendenti. Dietro ogni macchina presente in un bar, ci sono intere famiglie che lavorano e basano la propria vita su quella macchina e che in questo momento rischiano il proprio posto di lavoro.

Il quadro generale della situazione attuale presenta due aspetti, di cui uno negativo e l'altro positivo. L'aspetto negativo è riferito alla totale assenza di regole, causa principale della grave situazione in cui versa il settore, mentre quello positivo, per assurdo, si basa sullo stesso dato: meno di così, ma sarebbe il caso di dire peggio di così, non si può fare, almeno speriamo. Pensavamo la stessa cosa anche in occasione della modifica della legge n. 425 del 1995, però poi è arrivata la legge n. 388 del 2000 a peggiorare le cose. Errare è umano, ma speriamo che anche grazie al nostro intervento e agli errori da noi commessi precedentemente ciò non abbia più a verificarsi.

Consentitemi a questo punto un breve accenno alla possibilità, paventata da più parti, di collegare le macchine *on-line*. La nostra Associazione non ha alcun motivo di preclusione, ma vuole comunque esprimere un dubbio: allo stato attuale, quanti sono gli operatori in condizione di usufruire di questa opportunità?

Voglio terminare il mio intervento in maniera propositiva, richiamando la vostra attenzione sui possibili sviluppi che una sana regolamentazione del settore potrebbe innescare. Oltre all'aspetto erariale (una regolamentazione del gettito fiscale potrebbe garantire alle casse dello Stato un introito di circa un milione e mezzo di euro l'anno), occorre considerare

l'aspetto occupazionale, spina nel fianco del nostro Paese. Regole precise nel nostro settore aumenterebbero la possibilità di assunzione nelle aziende presenti sull'intero territorio nazionale e in particolare al Sud; si potrebbero creare nuove figure professionali e potrebbero aumentare notevolmente gli investimenti.

Facciamo in modo che il prezioso lavoro sin qui svolto dalla Commissione finanze e tesoro e l'impegno profuso da diversi parlamentari ed esponenti del Governo producano nel più breve tempo possibile una positiva trasformazione. In ogni caso, concludo affermando che i nostri associati si rendono disponibili fin d'ora, in qualità di interlocutori esperti, ad un fattivo contributo – mettendovi a disposizione professionalità e competenza – per qualsiasi progetto si intendesse avviare. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro.

BRUNALE (DS-U). Ringrazio l'Associazione dei costruttori per l'interessante relazione svolta e per il materiale messo a disposizione della Commissione, che avremo modo di esaminare attentamente.

Nell'audizione odierna dobbiamo affrontare i temi che attengono strettamente all'allarme sociale diffusosi, a torto o a ragione (secondo noi con qualche ragione), per l'introduzione nei pubblici esercizi di apparecchiature elettroniche definite genericamente *videopoker*. Sappiamo bene che catalogare indistintamente tutti i giochi a premio presenti sul mercato come *videopoker* è sbagliato ed indice di scarsa conoscenza della realtà che abbiamo di fronte. Pertanto, cercheremo di non commettere questo errore nell'ambito della nostra attività di valutazione. In ogni caso, occorre assumere decisioni in merito, sia perché la legislazione vigente è confusa ed inefficace, come anche lei ha ricordato, sia per l'allarme che si è diffuso in tutto il Paese.

Vorrei conoscere la vostra opinione sull'eventualità di reintrodurre una rigida ripartizione delle categorie di giochi e delle tipologie di macchine da intrattenimento, distinguendo tra giochi d'azzardo (come erano configurati, ad esempio, nella legge n. 425 del 1995), giochi di pura abilità ed intrattenimento (videogiochi sportivi o giochi elettromeccanici, come le gru che si possono trovare soprattutto nei circhi e nelle sedi di divertimento viaggiante, che, grazie ad una certa abilità manuale, consentono la vincita di piccoli oggetti) e giochi a premio. Per quest'ultima categoria di giochi, modificando l'attuale sistema, il principio fondamentale (è di questo, infatti, che si sta discutendo) dovrebbe essere quello di introdurre una moneta e di prevedere piccole vincite, da un minimo di mezzo euro fino ad un massimo di 10 euro (mi limito, ma non a caso, solo a questi due esempi). Inoltre, si dovrebbe prevedere una taratura obbligata della macchina, in modo da garantire una restituzione non inferiore al 75-80 per cento rispetto alla quantità di moneta mediamente introdotta.

Per corrispondere a tale scopo le macchine devono essere certificate ed omologate (come anche lei mi sembra abbia sollecitato nel suo intervento) in modo da risultare immutabili; inoltre, occorre far sì che le autorità preposte (Forze di polizia e Guardia di finanza) possano svolgere

facilmente i loro controlli non solo per l'aspetto fiscale, ma anche dal punto di vista della immodificabilità della macchina. In altri Paesi, ad esempio, attraverso alcune apparecchiature specifiche è possibile verificare eventuali manomissioni con la semplice introduzione di un particolare strumento nella macchina da verificare.

La vostra associazione è seriamente disposta a fornire un contributo per l'emanazione di una normativa che preveda le ripartizioni che ho testé indicato? Secondo la nostra legislazione, nei pubblici esercizi non possono sussistere macchine che rientrano nella tipologia del gioco d'azzardo, come quella delle carte francesi. Purtroppo, però, stante l'attuale situazione, le autorità preposte non sono in condizioni di eseguire i controlli e, soprattutto, di perseguire il reato del gioco d'azzardo nella sede in cui si è manifestato. Vi chiedo dunque di rispondere in modo puntuale ai quesiti che ho formulato.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, anche in quest'occasione i rappresentanti dell'Associazione hanno confermato un *deficit* di regole che va urgentemente colmato. Questo aspetto, quanto più procede l'indagine, tende a confermarsi. È importante che questo dato emerga con forza anche da parte della vostra Associazione. Vi sono però alcune questioni che meritano di essere ricordate. In particolare, una maggiore attenzione ai controlli potrebbe giovare sia alle Forze di polizia nell'applicazione delle norme previste dal testo unico di riferimento, sia a coloro che partecipano a questa tipologia di gioco. Sarei invece più prudente sulla valutazione dell'eventuale gettito, dal momento che i problemi etici vengono sempre prima di quelli relativi al gettito fiscale.

Le questioni sulle quali chiedo una risposta molto sintetica sono se, nell'ambito della revisione legislativa di cui si avverte l'urgenza, si ritiene che si debba procedere alla determinazione di un limite di età ben preciso rispetto ai giocatori, se si debba prevedere un limite al contingentamento delle macchine nei locali pubblici e, naturalmente, quali debbano essere i luoghi deputati al collocamento dei macchinari. È un punto nodale rispetto al quale è necessaria chiarezza prima di assumere qualsiasi decisione.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, una breve domanda al presidente dell'ACMI. Nella sua esposizione, peraltro abbastanza chiara, c'è un accenno problematico alla possibilità di collegare le macchine *on-line*. Le vorrei chiedere se questa opportunità, una volta resa obbligatoria, costituisca il modo migliore per un controllo sull'attività della macchina e dunque sull'attività dei giochi stessi; in caso di una risposta affermativa, se può essere auspicabile un collegamento obbligatorio *on-line* di tutte le macchine di intrattenimento, in modo da avere certezza sia rispetto alle entrate e al prelievo fiscale che, d'altra parte, rispetto alla normativa che andrà predisposta in ordine all'utilizzo delle macchine stesse. Questo collegamento obbligatorio *on-line* secondo lei può risolvere la questione?

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, gli argomenti in discussione e le vostre proposte si articolano su un'ipotesi. Dal momento che rappresentate i costruttori, è tecnicamente possibile fornire macchine realmente imm modificabili? Secondo alcune indicazioni che ci sono pervenute, le macchine al momento risulterebbero facilmente modificabili. Basta un tecnico di una certa esperienza nel campo dei circuiti elettronici per modificare le macchine che, da strumenti di intrattenimento, si trasformano in vere e proprie *slot machines*. Il vero problema è se sia possibile fornire qualche garanzia da un punto di vista tecnico o, in caso contrario, cosa si possa fare per offrire reali garanzie in questo senso.

PRESIDENTE. Signor presidente, nella sua relazione lei ha sottolineato che soltanto l'80 per cento dei sequestri operati si conclude con il dissequestro della macchina. È appena il caso di far notare quanto sia grave che, data la delicatezza della materia, solo per una parte corrispondente al 20 per cento del totale venga confermato il sequestro, a dimostrazione del fatto che il fenomeno non solo è particolarmente rilevante, ma soprattutto può arrecare gravi danni alla salute fisica e mentale delle giovani generazioni. È possibile immaginare qualche limitazione per impedire a tali giochi di essere innanzitutto dannosi sul piano della salute. Ritenete che una qualche disposizione legislativa in materia potrebbe essere di ausilio?

Trovo assurdo poi che al momento il sequestro sia l'unica sanzione prevista e che non ne discendano altre nei confronti dell' esercente nel cui circolo o bar è avvenuta l'installazione o di quelle persone che hanno predisposto le macchine in oggetto. Oltre a prevedere una sanzione a carico dell' esercente o comunque di chi consente l'installazione di una macchina che non presenta le caratteristiche di mero intrattenimento, ritenete che sia possibile immaginare qualche ulteriore accorgimento che contribuisca a non rendere pericolose tali macchine e dunque a non mandare in rovina intere famiglie? Anche se non dubitiamo del fatto che abbiate a cuore tale problematica, forse un vostro interessamento avrebbe la duplice valenza di rendere il vostro lavoro più proficuo e di evitare un atteggiamento di sospetto nei confronti della vostra categoria. Cosa pensate che si possa fare al riguardo?

L'occasione è buona per rivolgere anche un saluto cordiale – lo faccio soltanto oggi in quanto ho modo di presiedere la seduta – al senatore Pasquini del cui contributo questa Commissione si è sempre arricchita. Ho avuto personalmente modo di conoscerne la competenza e l'equilibrio nel corso della passata legislatura, per cui esprimo anche a nome dell'intera Commissione un sincero augurio di buon lavoro certo del contributo che saprà garantire per la grande competenza ed equilibrio dimostrati in passato.

CAVAZZA. Le domande molto complesse ed articolate che sono state rivolte dal senatore Brunale dimostrano una grande conoscenza della situazione del settore. Nel documento testé illustrato sono indicati alcuni im-

portanti provvedimenti che fanno riferimento ad una prima suddivisione dei vari apparecchi. È fondamentale che le Forze dell'ordine conoscano esattamente di quali apparecchi si stia parlando. L'apparecchio oggetto principale della nostra discussione rientra nella cosiddetta tipologia C comunemente nota, anche se in maniera non corretta, come *videopoker*.

Da parte nostra si sta operando proprio al fine di regolamentare questo tipo di apparecchiature presenti in Italia in numero elevatissimo. In tal senso abbiamo presentato un documento per una procedura di certificazione delle nostre macchine, similmente a quanto già avviene per altre realtà industriali, che si avvalgono di rigorosi controlli qualitativi sui loro prodotti, come quelli effettuati dall'IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) o dal VDE (*Verband deutscher Elektrotechniker*) tedesco. Anche noi dovremmo certificare i nostri prodotti attraverso un ente chiamato a verificare le caratteristiche che il costruttore dichiara. Quest'ultimo si assume le responsabilità di ciò che scrive e l'ente preposto verifica che rispetti tali caratteristiche. È un aspetto fondamentale per garantire sicurezza.

L'altro discorso molto importante è relativo all'etichettatura del prodotto che deve risultare chiara. Va immaginato una sorta di «libretto di circolazione» della macchina sul quale riportare il numero di matricola della macchina e del *software* installato, insieme ad una dichiarazione in cui si specifica la non modificabilità del *software*. Noi richiediamo un *chip custom* il cui programma, depositato presso le autorità competenti, possa essere verificato in qualsiasi momento.

Il costruttore deve conoscere le caratteristiche di tale *chip*, che viene fornito dalle case madri e che non deve in nessun caso essere modificato; in questo senso dobbiamo essere tassativi.

Oggi di non modificabile è rimasto poco perché la tecnologia avanza inesorabilmente. Per modificare queste macchine bisogna avere una competenza tecnica molto elevata; bisognerebbe addirittura scomodare aziende nazionali o internazionali di altissimo livello per modificare un *videopoker*, per cui non credo vi sia alcun interesse in tal senso. Pertanto, è fondamentale intervenire direttamente sull'operatore o sul noleggiatore impedendogli di fatto di effettuare modifiche.

Un altro punto importante, del quale si è già parlato, è relativo alla manutenzione. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli apparecchi (comunque, modifiche di poco conto) possono essere effettuati dall'operatore o dal noleggiatore, lasciando però alle officine autorizzate specializzate, che sanno come operare sulle macchine, il compito della manutenzione straordinaria.

Un altro strumento di controllo è rappresentato dalla possibilità di verificare i dati relativi sia ai costruttori che ai noleggiatori. Credo che sia importante conoscere la storia dei richiedenti, eventuali precedenti e così via, in modo da stabilire se sia il caso di escluderli o no. Va creata una barriera insormontabile. Purtroppo è necessario porre limiti ben precisi per evitare che vi qualcuno possa approfittare della situazione.

In risposta ad un quesito del senatore Eufemi sui limiti di età, ribadisco la necessità di stabilire un limite di età ben preciso, soprattutto con riferimento all'utilizzo degli apparecchi di tipo «C». Anche se non compete a noi indicare un limite, credo che le persone che utilizzano certi apparecchi devono essere consapevoli dei rischi che comporta il loro utilizzo. Un ragazzo giovane non dovrebbe giocare con un'apparecchiatura che potrebbe causargli una perdita in denaro, per cui ben vengano pene severe per chi non rispetta tali disposizioni.

SALERNO (AN). Pensa che il limite di età di 18 anni possa andare bene?

CAVAZZA. Sì, credo che il limite di 18 anni possa essere ragionevole.

L'altro aspetto riguarda il contingentamento delle macchine all'interno dei locali. Dal mio punto di vista, per una serie di fattori importanti, ritengo che sia necessario limitare le macchine ad un numero che il comune riterrà opportuno stabilire in base ai metri quadrati o ad altri parametri da definire.

Il senatore Castellani ha rivolto una domanda in merito alla possibilità di un collegamento *on-line*. Ritengo che in molte parti del Paese, in particolare al Sud, sarebbe un'operazione piuttosto difficile da realizzare. Comporterebbe tempi abbastanza lunghi ed interventi piuttosto delicati.

Credo che le entrate che possono derivare da questi giochi siano state valutate in maniera esagerata. Se i giochi si svolgeranno secondo i criteri da noi indicati, le entrate risulteranno nella norma. I sistemi da noi proposti (anche quello forfetario) possono essere interessanti senza creare una movimentazione di particolare rilievo. Utilizzare sistemi *on-line* significa collegare in rete tutte le macchine, formare adeguatamente gli operatori e prevedere una manutenzione in caso di guasti. Anche se non siamo contrari in assoluto, mi sembra un'operazione di difficile attuazione. Se già fosse stata predisposta una rete sarei il primo ad accettare tale proposta, ma purtroppo, almeno per il momento, la situazione è ben diversa.

Per quanto concerne l'immodificabilità delle macchine, ritengo fondamentale prevedere un *chip custom* che responsabilizzi il costruttore, l'esistenza di un ente preposto al controllo e alla verifica delle caratteristiche tecniche della macchina nonché il deposito del *software* e del plico contenente il progetto e tutte le funzioni fondamentali della macchina. Una volta stabilite queste condizioni, sarà difficile poter modificare un apparecchio.

Al costruttore va certamente attribuita una grossa responsabilità, ma anche una tutela particolare che solo un ente preposto al controllo può garantire.

L'aspetto della salute, posto dal presidente Costa, è certamente interessante. Come battuta mi permetto di dire che la macchina, funzionando con l'inserimento di monete, richiede un certo allenamento. Un giocatore che per divertimento volesse stare sulla macchina per un periodo di tempo

piuttosto lungo dovrebbe avere braccia enormi per lo sforzo necessario ad introdurre la moneta nella gettoniera, recuperarla dalla vaschetta e reinserirla nuovamente per innumerevoli volte. In ogni caso, al di là della battuta, credo che sia importante fissare parametri chiari ed inequivocabili su cui non transigere. Forse, basterebbe tener conto dei nostri suggerimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cavazza e il signor Parlati, per il contributo che hanno voluto offrire ai nostri lavori.

Audizione dell'Assotrattenimento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione dell'Assotrattenimento. Ringrazio il presidente e il vice presidente dell'Assotrattenimento, rispettivamente il ragionier Negro e il signor Parisi, e i loro collaboratori, per aver accettato il nostro invito a partecipare all'audizione odierna.

Do la parola al presidente dell'Assotrattenimento, pregandolo di illustrare brevemente la situazione relativa all'associazione di cui è a capo.

NEGRO. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per averci invitato a partecipare a questa audizione.

L'associazione Assotrattenimento aderisce alla CISL tramite il CLACS, coordinamento dei lavoratori autonomi del commercio e dei servizi, e raggruppa oltre mille aziende di gestione ed alcune migliaia di esercenti di locali pubblici. Questo numero di associati, unitamente a quelli iscritti alle altre associazioni di categoria, rappresenta una testimonianza dell'affermazione e della crescita sul piano nazionale di un nuovo comparto economico, quale quello della produzione, commercializzazione e installazione di apparecchi da gioco. Tale comparto è costituito da oltre 60.000 addetti e da circa 100.000 esercenti, che da tempo sollecitano – in assenza di una regolamentazione esaustiva e sufficientemente chiara – un intervento normativo definitivo, che rappresenti la sintesi tra una pluralità di esigenze, fra di loro talvolta solo apparentemente contrapposte, e un punto di equilibrio tra le legittime istanze della categoria ed aspetti oggettivi ed imprescindibili, quali la tutela del consumatore, il controllo dell'ordine pubblico e la garanzia del prelievo fiscale.

L'acquisizione e l'elaborazione dell'esperienza lavorativa maturata negli ultimi 7 anni nell'ambito del settore dell'intrattenimento dimostrano che l'obiettivo di una normalizzazione dell'attività e di un controllo dei fenomeni ad essa collegati non è stato certamente conseguito dalla legge n. 425 del 6 ottobre 1995, né tantomeno dalle successive modifiche apportate attraverso la legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

La legge n. 425 del 1995, se da un lato ha indubbiamente ampliato gli spazi operativi di un settore a quei tempi in piena crisi, dall'altro ha lasciato insoluti, data la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto, alcuni aspetti tecnici fondamentali, determinando una serie di

problematiche che hanno condizionato l'attività degli operatori e comportato un incremento dell'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine e del carico dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali.

I principali dubbi interpretativi ed applicativi determinati dalla legge n. 425 del 1995 si possono sintetizzare in due aspetti: l'impossibilità per operatori e forze dell'ordine di determinare, attraverso criteri oggettivi, la prevista preponderanza degli elementi abilità ed intrattenimento rispetto all'alea; l'oggettiva difficoltà dell' esercente di individuare quel modesto valore economico del premio, rappresentato da buoni consumazione, tale da escludere la finalità di lucro. Il condivisibile intento moralizzatore del legislatore ha di fatto sortito un effetto contrario, in quanto sarebbe bastato consentire una limitata vincita di monete, sistema ormai consolidato da decenni nella maggioranza degli Stati europei.

La legge n. 388 del 2000, invece, sull'onda emozionale determinata da una campagna mediatica talvolta superficiale ed indiscriminata, ha perseguito un vano intento moralista e proibizionista, in quanto, eliminando di fatto la possibilità di erogare qualsiasi tipo di premio, ha cagionato una profonda crisi produttiva ed occupazionale, con il rischio che si pongano i presupposti per la proliferazione di attività illecite. Altro aspetto negativo di questa legge è che la stessa, attribuendo piena discrezionalità alle questure, sta creando oltre cento diversi *modus operandi* quante sono le province italiane, esaltando la confusione interpretativa e lavorativa dei gestori.

La legge n. 388 del 2000, inoltre, non ha posto efficaci condizioni per la tutela del consumatore, né tantomeno ha garantito il previsto incremento del prelievo fiscale. Il mancato gettito, infatti, non è imputabile ad una massiccia evasione da parte degli operatori, ma ad inadempimenti di carattere legislativo. Il Governo infatti non ha provveduto alla tempestiva adozione del decreto mediante il quale disciplinare le modalità di installazione, utilizzazione e distribuzione della scheda a deconto o di similari strumenti attraverso i quali assolvere le imposte sugli intrattenimenti.

A seguito di confronti fra gli operatori del settore, è emersa la forte convinzione, suffragata anche dall'esperienza operativa e legislativa di altri Paesi europei, che per porre un argine alle problematiche evidenziate sia necessario pervenire all'approvazione di una nuova legge, improntata su quattro fondamentali aspetti.

Il primo aspetto riguarda i requisiti oggettivi degli apparecchi. Colmando un vuoto legislativo da sempre aperto, è importante pervenire ad una individuazione e classificazione degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, suscettibili di collocazione nell'ambito dei pubblici esercizi.

Una prima tipologia potrebbe essere quella degli apparecchi a vincita limitata in denaro, che consentono al giocatore l'appagamento derivante dall'acquisizione di un premio che, per l'entità limitata dello stesso, non fomenterebbe nessun tipo di accanimento generato dall'illusione di vincite importanti. Al fine di tutelare il consumatore e tutta la filiera produttiva, la nostra Associazione ritiene indispensabile la costituzione di una apposita

commissione presso il Ministero delle attività produttive, o altro istituto indicato, deputata all'omologazione degli apparecchi a vincita limitata di monete, antecedentemente alla loro commercializzazione e gestione sul territorio nazionale, come peraltro già previsto dalla nostra legislazione per altre categorie merceologiche o di macchinari.

Una seconda tipologia potrebbe essere rappresentata dagli apparecchi che consentono, immediatamente al termine di ogni singola partita, l'erogazione di premi in natura o di gettoni rigiocabili nell'ambito dello stesso locale.

L'ultima tipologia potrebbe regolare gli apparecchi da intrattenimento o da gioco di abilità, privi di qualsiasi erogatore, che consentano al consumatore, a seconda della sua abilità, di ottenere il prolungamento o le ripetizioni della partita stessa.

Il secondo aspetto che dovrebbe essere tenuto presente nel varare una nuova legge riguarda i requisiti soggettivi. È solo attraverso l'individuazione di ulteriori e precisi requisiti soggettivi degli operatori del settore, rispetto a quelli già richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale, che è possibile fornire sufficienti garanzie di una corretta utilizzazione soprattutto degli apparecchi a vincita limitata di monete. Riteniamo altresì necessario vietare l'utilizzo degli apparecchi a vincita limitata di monete ai minori di anni 18, al fine di tutelare la fascia più giovane di utenza.

Il terzo aspetto da considerare è quello relativo ai limiti di installazione. Gli apparecchi a piccole vincite dovrebbero essere installati presso tutti i locali pubblici, in numero limitato, previo rilascio all'esercente della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. All'uopo si suggerisce infatti il contingentamento degli apparecchi a vincita limitata di denaro in relazione alla tipologia del luogo all'interno del quale gli stessi verranno installati.

Infine, occorre valutare la disciplina del prelievo fiscale. Il collegamento in rete di tutti gli apparecchi a vincita limitata può rappresentare un'efficace soluzione per l'esatta individuazione dell'imponibile fiscale, ma nel contempo può creare condizioni favorevoli ad un regime oligopolista, in cui pochi grandi gruppi, soprattutto stranieri, potrebbero irrimediabilmente comprimere gli spazi operativi delle piccole aziende italiane, con una conseguente disastrosa ricaduta sull'occupazione e sull'economia del settore. In alternativa, proponiamo un sistema che fornisca altrettanta garanzia di controllo, del resto già adottato in altre nazioni, e cioè un modulo sigillato di contatori. Si tratta dell'installazione di un congegno «contacolpi» omologato, numerato e prodotto da ditte autorizzate dallo Stato, alloggiato in posizione visibile all'utilizzatore ed agli organi di controllo, che rileva i dati concernenti le entrate e le uscite, e che, se scollegato o soggetto ad anomalie di funzionamento, pregiudica l'utilizzazione dell'apparecchio.

Le modalità per la produzione e l'omologazione del modulo, nonché le modalità d'esazione della tassa sul gioco, calcolata in questo modo, in base all'effettivo incasso netto realizzato dagli apparecchi a vincita limi-

tata, dovrebbero essere indicati in apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.

Tale sistema, oltre a fornire il medesimo grado di sicurezza del collegamento in rete degli apparecchi nel rilevamento dei dati, comporta, rispetto a quest'ultimo, i seguenti vantaggi notevole contrazione dei tempi di installazione di questo meccanismo di controllo; maggiore tutela del consumatore che, attraverso la lettura immediata dei contatori collocati in posizione visibile, può verificare il regolare funzionamento dell'apparecchio, precludendo ogni possibile manomissione dello stesso; agevolazione nel controllo da parte dei responsabili dell'Agenzia del gioco sull'effettivo introito conseguito da ogni singolo apparecchio; maggiore economicità del modulo sigillato di contatori in esame.

Per quanto concerne le altre due tipologie di apparecchi, la nostra Associazione ritiene che il meccanismo sopra illustrato non possa essere efficacemente impiegato, per l'impossibilità di quantificare il prolungamento della partita o il valore del premio in natura eventualmente erogato.

In tal caso è auspicabile l'adozione di una tassa forfetaria che tenga conto dell'elevato costo delle apparecchiature e della loro effettiva resa.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Il presidente Negro mi pare che nella sua relazione abbia offerto un quadro chiaro della situazione con parole che forse non ci è capitato di ascoltare in precedenza, soprattutto per quanto riguarda la classificazione degli apparecchi e l'istituzione di un istituto deputato proprio all'omologazione – mi sembra il punto chiave della vicenda – per rafforzare i controlli rispetto alle manomissioni. Inoltre, siamo anche convinti dell'importanza di prevedere da un punto di vista normativo una limitazione nei confronti dei minori.

In ogni caso, nella vostra veste di produttori, e dunque potendo disporre di piena conoscenza della situazione, ritenete che la criminalizzazione dei *videopoker*, così come abbiamo potuto verificare, sia un elemento che di per sé determina la proliferazione del gioco d'azzardo, tenuto conto dei volumi complessivi del fenomeno? Inoltre, ritenete che la previsione di una vincita limitata in moneta e di macchine omologate dallo Stato potrebbe rappresentare realmente un deterrente contro un gioco d'azzardo che si vuole combattere in ogni modo?

BRUNALE (*DS-U*). Ringrazio in primo luogo l'associazione Assotratteamento per la chiarezza dell'esposizione che porta indubbiamente un contributo ai nostri lavori. Voglio riferirmi ad un passaggio della relazione che ritengo estremamente importante. Sono convinto, infatti, che occorra una riclassificazione degli apparecchi automatici per il vuoto legislativo che esiste in proposito. Già in precedenza avevo chiesto – e lo chiedo anche a voi – se si ritenesse utile, come mi pare che qui venga sostenuto, riproporre una legislazione in base alla quale identificare chiaramente le macchine che attengono al gioco d'azzardo, e fanno dunque riferimento alla legge n. 425 del 1995, e quelle che invece possono definirsi relative ai giochi di pura abilità e di intrattenimento, la cui durata è legata soprat-

tutto all'abilità del giocatore; mi riferisco soprattutto ai giochi sportivi, a quelli elettromeccanici, come le gru, e ai giochi a premio, che sono maggiormente sotto osservazione per i motivi che tutti hanno ricordato. Nell'ambito di questa classificazione, che anche voi sostanzialmente avete sollecitato, vi è un passo della relazione che attiene alla tipologia degli apparecchi che consentono immediatamente al termine della singola partita l'erogazione di premi in natura o di gettoni rigiocabili e che vengono classificati come giochi di pura abilità e di intrattenimento, vi è un'incongruenza. A mio modo di vedere il fatto che già oggi si possa ottenere un premio in natura o addirittura gettoni rigiocabili, costituisce un problema. Se convenzionalmente ad un oggetto si attribuisce un certo valore, l'esercente, in una *combine* con il giocatore, potrebbe dar luogo ad un azzardo. certe deformazioni nei pubblici esercizi si sono purtroppo prodotte perché alcune persone sono sempre disposte ad andare oltre la legge e le regole.

Per quanto attiene ai giochi di pura abilità e di intrattenimento potrebbe essere il caso, attraverso una legislazione *ad hoc*, di interrompere la fabbricazione di macchine che cumulino le partite oppure interrompere quelle partite che offrono premi in natura o in gettoni rigiocabili, legando invece il gioco puramente all'abilità del giocatore. In questo modo se si vuole giocare una mezz'ora in attesa che arrivi un amico, la durata del gioco è legata esclusivamente all'abilità del giocatore. È un elemento che nell'attuale situazione costituisce un discrimine rispetto alla liceità delle attività di gioco presenti nei pubblici esercizi.

SALERNO (AN). Colgo l'occasione, nel ringraziare i rappresentanti dell'Assotrattenimento, per sottolineare ancora una volta il vuoto legislativo che in parte dipende dal fatto che finora non è stato possibile disciplinare la materia.

In particolare, mi sembra che al termine della passata legislatura il centro-sinistra abbia introdotto una disciplina confusa, restrittiva e proibizionista. Questo mercato non offre regole certe e chiare senza le quali risulta difficile definire anche limiti specifici al proprio campo d'azione.

Vanno fissate regole chiare, purché vengano! Poi si potrà anche lasciare ampio spazio al mercato e all'iniziativa imprenditoriale.

Il senatore Eufemi poco fa ha sollevato il problema relativo alla necessità di definire chiaramente i limiti di età per partecipare al gioco.

Ancora una volta sottolineo l'evidente approccio discriminatorio e proibizionista, con la sola eccezione dell'operazione istitutiva delle sale Bingo.

Sollevo il problema in questa sede affinché l'attenzione della Commissione sia rivolta anche a questo fenomeno. Mi sembra che si voglia addirittura ampliare il numero delle sale e cercare di farle diventare una sorta di piccoli casinò dotati di apparecchi elettronici e non solo, cosa che non ci vede particolarmente entusiasti.

Oggi le sale Bingo necessitano di controlli; si parla di una giocata ogni 15 minuti. In un modo parossistico e nevrotico, tante famiglie italiane passano intere giornate nelle sale Bingo.

Forse abbiamo commesso errori di valutazione. In altre aeree del mercato siamo stati proibizionisti e abbiamo introdotto discriminazioni; forse avremmo dovuto esserlo anche in questi settori. Auspico, quindi, regole chiare affinché anche le associazioni del settore possano dare vita ad una tipologia di gioco accettabile ed accessibile, che non si trasformi in un mezzo che deteriora aspetti sociali che oggi, invece, è necessario tutelare.

Con riferimento alle tante macchine truccate, ritengo che questo numero eccessivo di macchine oggi in commercio dipenderebbe proprio dalla mancanza di regole. Gli aspetti negativi non attengono solo al gioco in quanto tale ma anche ad una gestione che talvolta risulta corretta e talaltra no.

Vi è poi un certo numero ed un certo tipo di macchine, che si possono definire irregolari, che, alterando il gioco finiscono per violare le norme penali.

NEGRO. Avrei piacere che l'avvocato Giovanni Ferrara rispondesse ai primi due quesiti posti circa la tipologia della macchina e il *videopoker*; più precisamente, circa la necessità che le macchine siano omologate e se la vincita in moneta riduca veramente la possibilità di dare luogo al gioco d'azzardo.

FERRARA. Ringrazio per aver posto queste domande che sono, a mio avviso, particolarmente importanti.

Quando oggi mi è stato detto che si sarebbe svolta questa audizione, ho consultato, tramite il sito Internet, i lavori della Commissione. Ho potuto riscontrare che effettivamente è stato fatto passare un concetto non del tutto corretto: *videopoker* uguale gioco d'azzardo, quindi illecito.

Per comprendere appieno il significato di quanto andrò a dire, è necessario fissare l'attenzione sulle norme che attualmente disciplinano il gioco d'azzardo. Nel nostro ordinamento sono sostanzialmente due: da una parte l'articolo 721 del codice penale, dall'altra l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato recentemente dall'articolo 37 della legge finanziaria per il 2001.

Per quanto riguarda l'articolo 721, è necessario affermare che affinché un gioco possa considerarsi d'azzardo, sono necessarie due componenti. La prima è che il gioco sia, interamente o quasi, aleatorio; la seconda, che il giocatore possa concretizzare, attraverso di esso, una vincita, un guadagno economicamente apprezzabile, così come definito più volte dalla stessa Corte di cassazione e dai giudici di merito.

Un gioco può definirsi d'azzardo quando sono presenti queste due componenti. Volendo ridurre il tutto ad un'equazione matematica, avremo che il gioco d'azzardo corrisponde all'alea più il lucro. Riportando questi concetti al *videopoker*, ricordo che non sempre si può parlare di gioco d'azzardo; lo è quando risulta completamente aleatorio e quando, attraverso di esso, il giocatore può realizzare un lucro.

Pertanto, se il *videopoker* corrisponde ad una pura e semplice trasposizione al video del gioco e delle sue regole, potrà considerarsi d'azzardo

quando consentirà di realizzare un lucro, cioè un guadagno economicamente apprezzabile. Se invece non si consegue alcuna vincita economicamente apprezzabile, non può definirsi d'azzardo.

Sul mercato esistono giochi che mutuano alcune regole dal *poker*, ma introducono una componente di abilità che tende a snaturare il gioco originario riconducendolo nell'ambito dei giochi di abilità o che, quantomeno, prevedono una componente di abilità mnemonica, fisica strategica e mentale.

Se il suddetto gioco consente la realizzazione di una vincita, ecco allora che il *videopoker* non può considerarsi un gioco d'azzardo: vengono a mancare, infatti, le due componenti fondamentali indicate dall'articolo 721 del codice penale.

La norma in questione ha creato, comunque, non pochi problemi di ordine interpretativo perché non è sempre facile stabilire quando un gioco possa essere definito interamente aleatorio, quanto cioè l'alea possa ritenersi preponderante rispetto all'attività in essere. Manca un metro di misura per cui l'interpretazione è demandata alla discrezionalità del magistrato.

Anche l'aspetto relativo al lucro ha creato non pochi problemi, soprattutto per la difficoltà di coordinare questa norma, mutuata dal codice penale Zanardelli e ancora prima dal codice sardo, prevista dall'articolo 721 del codice penale.

La norma ovviamente attiene solo ai giochi che coinvolgono diversi soggetti e non tiene conto dell'evoluzione tecnologica, cioè della trasposizione di questi giochi a video.

Sotto questo profilo, ricordo anche un'importante sentenza della Corte d'appello di Bologna di alcuni anni fa, che escludeva che il *videopoker* potesse considerarsi gioco d'azzardo per il semplice fatto che la trasposizione a video del *poker* faceva venir meno il carattere della scommessa. In sostanza, il *videopoker* può considerarsi gioco d'azzardo solo nel momento in cui c'è un accordo tra il giocatore e chi gestisce l'attività. Diventa quindi molto difficile scoprire una scommessa, a meno che non venga individuato un rapporto tra il giocatore e l'esercente, cioè colui che gestisce effettivamente la macchina.

Tuttavia, la necessità di combattere questi fenomeni distorsivi non deve comportare l'eliminazione della possibilità di lavorare. Se è vero che esistono fenomeni distorsivi, è anche vero che la stragrande maggioranza di persone utilizza correttamente tali macchine. Infatti, molti videogiochi sono stati dissequestrati perché ritenuti perfettamente conformi alle normative vigenti.

La necessità di omologare le macchine deriva proprio dalla impossibilità di quantificare il parametro che abbiamo ricordato prima, cioè la preponderanza dell'abilità rispetto all'alea; a seconda del tipo di videogioco, il costruttore può in ogni caso fondere alcune componenti aleatorie con altre di abilità. Ricordo, infatti, che sono d'azzardo soltanto i giochi puramente ed interamente aleatori, così come definiti dall'articolo 110

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di modo che una componente aleatoria non rende di per sé il gioco illecito.

Tuttavia, la difficoltà di quantificare questo parametro crea effettivamente non pochi problemi in sede giudiziaria e, ancor prima, in sede di accertamento, da parte degli agenti di pubblica sicurezza, i quali talvolta devono sciogliere il dubbio se un determinato gioco sia lecito o illecito. La possibilità di accertare, prima della produzione e commercializzazione di queste macchine, se un videogioco possa o no essere considerato d'azzardo, risolverebbe a mio avviso il problema di ordine interpretativo, che comunque non verrebbe meno se si continuasse ad applicare la norma in oggetto.

La possibilità di consentire vincite in denaro ridurrebbe sicuramente il fenomeno del gioco d'azzardo, soprattutto se si quantificasse il limite massimo di tali vincite; si dovrebbe definire il concetto di lucro, al di sopra del quale la macchina è comunque considerata d'azzardo. Anche la valutazione di questo concetto, al pari dell'abilità e dell'intrattenimento, in sede giudiziaria è sempre rimessa alla discrezionalità del magistrato. Ricordo una sentenza del tribunale di Gorizia, nella quale si stabiliva che il lucro non poteva considerarsi concretizzato qualora la vincita (tenuto conto del potere d'acquisto del denaro in quel momento) non fosse superiore a 100.000 lire. Altri magistrati invece individuano il lucro anche nella semplice ripetizione della partita. Si tenga conto che l'articolo 721 del codice penale non punisce le vincite modeste, qualora queste siano destinate a ravvivare il gioco.

PARISI. La domanda del senatore Brunale ci consente di essere più esaurienti sull'argomento della classificazione degli apparecchi.

Abbiamo immaginato tre tipologie di apparecchi. Occorre chiarire a monte la differenza tra la categoria degli apparecchi a vincita limitata in danaro e quella degli apparecchi a premio.

Mi sembra che sulla prima si sia già disquisito ampiamente. Nel trattare la tipologia degli apparecchi a premio, in natura o in gettoni rigiocabili, immaginavamo invece quegli apparecchi comunemente definiti all'estero *redemption*, cioè che danno la possibilità di una vincita immediata (come nel caso delle gru). Infatti, pur intervenendo con un intento moralizzatore, non sarebbe stato giusto comprimere gli spazi operativi di questa tipologia di apparecchi, che all'estero rappresentano una nicchia di mercato importante (infatti sono molto diffusi nei *family entertainment center*).

Pertanto, ben consci dei guasti provocati dalla disciplina precedente e da quella attuale (in cui l'alto valore convenzionale del premio ha provocato alcune aberrazioni sotto gli occhi di tutti), noi immaginavamo i giochi *redemption* ed escludevamo quindi i *videopoker* o *video-slot* che erogassero premi in natura o gettoni rigiocabili.

BRUNALE (DS-U). Con questo chiarimento, sono più tranquillo. *SALERNO (AN).* Lei ritiene che sul mercato sia presente una buona percentuale di apparecchi irregolari o truccati per modificare la vincita?

PARISI. Senatore Salerno, mi interessa riprendere il primo passaggio del suo quesito. Una volta adottata una regolamentazione precisa ed individuati parametri tecnici precisi, questi apparecchi potrebbero avere una loro diffusione. Si deve però prevedere una disciplina che individui chiaramente l'ambito del gioco lecito; in tale ottica, ci preoccupa l'eventualità che questi giochi possano essere previsti anche all'interno delle sale Bingo, per esempio, o comunque all'interno di luoghi in cui si gestisce legittimamente, su concessione dello Stato, il gioco d'azzardo. È paradossale che all'interno dello stesso locale si possano gestire due tipologie di gioco totalmente in antitesi tra di loro.

Occorre distinguere tra apparecchio irregolare e apparecchio truccato, poiché si tratta di due aspetti completamente diversi. Per i motivi che l'avvocato Ferrara ha sottolineato poco fa, cioè per il fatto che c'era un'incongruenza fra l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 721 del codice penale, la legge n. 425 del 1995 ha introdotto paradossalmente una categoria di apparecchi non scritta, cioè quella degli apparecchi irregolari che, in contrasto con l'articolo 110, non potevano essere compresi nella categoria dei giochi d'azzardo; pertanto, questi apparecchi finivano per essere sequestrati e subito dopo dissequestrati.

Quindi, è vero che esiste una categoria di giochi irregolari. Ad esempio, quando vigeva la suddetta legge n. 425, un apparecchio che erogava 11 gettoni, anziché i 10 previsti, era da ritenersi irregolare, ma non un gioco d'azzardo.

Per quanto riguarda i giochi truccati, invece, mi preme sottolineare che molto spesso sono proprio i giornalisti che con la loro immaginazione montano un caso. Esiste effettivamente un fenomeno di illegalità, che combattiamo da tempo, ma i *software* possono essere truccati, cioè alterati, esclusivamente dai produttori. Proprio per questo motivo, chiediamo l'omologazione delle apparecchiature, perché il controllo preventivo evita che il produttore possa intervenire successivamente sul *software* e alterare le sue caratteristiche essenziali.

NEGRO. Sul territorio nazionale si stimano circa 800.000 macchine. Ebbene, in questi 6 anni ne sono state sequestrate all'incirca 15.000 (quindi il 2 per cento). Fra quelle sequestrate, mediamente una su dieci è illegale, per cui al momento si può affermare che in questi 6 anni solo il 2 per mille delle macchine è risultato illegale.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

